

Prot. n. 00370

**L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

***DISPOSITIVO DELLA DECISIONE***

nei giudizi iscritti al R.G. ricorsi 21/2010 e 22/2010, presentati rispettivamente in data 14 ottobre 2010 dalla società U.S. Lecce congiuntamente alla società A.C. Cesena S.p.A., e 27 ottobre 2010 dalla società Brescia Calcio S.p.A. avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. - di cui al Comunicato Uff. n. 66/CGF del 29 settembre 2010 - che ha respinto il ricorso proposto dalle ricorrenti società sportive avverso la delibera della neo costituita Lega Serie A del 1° luglio 2010 di approvazione dello Statuto – Regolamento (con riferimento, in particolare, all'art. 19, comma 2, par. 3) la quale ultima, intervenendo sulle regole di riparto dei proventi derivanti dalla commercializzazione centralizzata dei diritti televisivi, ha determinato che dalle quote spettanti alle squadre neopromosse (Brescia, Cesena e Lecce) vengano detratte somme pari a 2,5 milioni di euro ciascuna, da assegnarsi in aumento alle quote spettanti alle squadre che partecipano alla Europa League;

visto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi 23/2010, presentato in data 28 ottobre 2010 dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNP Serie A) avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., di cui al Comunicato Uff. n. 66/CGF del 29 settembre 2010, con la quale sono stati rigettati i motivi difensivi e le conclusioni preliminari della Lega Nazionale Professionisti Serie A nel ricorso promosso dalle società Brescia, Cesena e Lecce avverso la delibera dell'assemblea ordinaria del 1° luglio 2010, nella parte in cui ha approvato l'articolo 1, comma 2, punto 3, dello Statuto – Regolamento della LNP Serie A,

**RIUNISCE** i ricorsi indicati in epigrafe;

**ACCOGLIE** i ricorsi 21 e 22/2010, proposti dalle società U.S. Lecce, A.C. Cesena S.p.A e Brescia Calcio S.p.A. e per l'effetto, in parziale riforma della decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., di cui ai Comunicati Uff. n. 57 e n. 66/CGF del 15 settembre e 29 settembre 2010, **ANNULLA** l'articolo 19, comma 2, punto 3, dello Statuto – Regolamento della

LNP Serie A limitatamente alla parte che prevede il prelevamento a carico esclusivo delle società neopromosse in Serie A;

**DICHIARA** inammissibile e comunque infondato il ricorso 23/2010 proposto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNP Serie A);

**CONDANNA** la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNP Serie A) e la contro interessata S.S. Lazio al pagamento in solido delle spese liquidate come in motivazione con compensazione dei due terzi;

**COMPENSA** interamente le spese del giudizio nei confronti della F.I.G.C.;

**DISPONE** la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella adunanza in conferenza telefonica ed informatica del 22 dicembre 2010.

Il Presidente e Relatore

F.to Riccardo Chieppa

Il Segretario

F.to Alvio La Face

Depositato in Roma il 23 dicembre 2010.

Il Segretario

F.to Alvio La Face